

Risposta n. 191/2026

OGGETTO: Concordato preventivo biennale – attività di lavoro autonomo – contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti – esercizio di attività riconducibili a ISA differenti – causa di esclusione – non ricorre – articolo 11, comma 1, lettera b–quinquies), d.lgs. n. 13 del 2024

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b*)-*quinquies* e *b*)-*sexies*, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, introdotte dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, in materia di concordato preventivo biennale (di seguito, "*CPB*").

L'Istante dichiara di esercitare "a titolo individuale l'attività libero professionale di notaio" e di essere "anche associato dell'Associazione Professionale costituita da diversi notai [...], attiva esclusivamente nella gestione delle esecuzioni-aste di vendita" (di seguito, "Associazione").

L'Istante ha aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024-2025 e, attesa l'intenzione di rinnovare l'adesione all'istituto per il biennio 2026-2027, lo stesso rappresenta che, a seguito della modifica normativa di cui al citato d.lgs. n. 81 del 2025, sono state introdotte due nuove cause che inibiscono l'accesso al CPB, talché "il professionista che esercita l'attività di lavoro autonomo in forma individuale, e contestualmente partecipa ad un'associazione di artisti e professionisti, può aderire al CPB solo se:

- l'associazione partecipata aderisce al CPB e tale possibilità sussiste solo se:
- tutti i componenti dell'associazione professionale che esercitano l'attività anche in forma individuale aderiscano al concordato individualmente".

Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini dell'esercizio dell'opzione per il CPB per il 2026-2027, trovino applicazione le citate cause di esclusione previste dall'articolo 11, comma 1, lettere *b-quinquies*) e *b-sexies*), del d.lgs. n. 13 del 2024, tenuto conto della circoscritta attività svolta dall'Associazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene "che le due cause di esclusione di cui alle lettere [...] *b - quinquies*) e *b - sexies*) dell'art. 11 non siano applicabili nel caso di specie avendo riguardo ai contenuti dello statuto" dell'Associazione e, conseguentemente, "di poter

optare per l'adesione al CPB per il biennio 2026 - 2027 [...] indipendentemente dall'adesione al CPB (a titolo individuale) sia degli altri professionisti che partecipano all'associazione notarile che gestisce le esecuzioni immobiliari e le aste, sia dall'associazione partecipata medesima che, al limite, può anche non aderire al CPB".

In particolare, l'Istante rappresenta che, con l'introduzione delle citate cause di esclusione dal CPB, "il legislatore ha inteso evitare che i soggetti interessati trasferiscano il reddito da un soggetto che non ha aderito al concordato all'altro che fruisce del CPB. Diversamente, il primo soggetto (che non ha aderito al CPB) beneficerebbe, per effetto della riduzione del reddito (dovuta al trasferimento dello stesso in favore del soggetto che si avvale del CPB), di una sensibile riduzione delle imposte. Invece, il secondo soggetto sconterebbe le imposte sul reddito concordato, inferiore a quello effettivo. Anche in tal caso ne conseguirebbe un notevole risparmio dell'imposizione in quanto il reddito effettivo dell'associazione partecipata risulterebbe superiore al reddito concordato oggetto di imposizione".

Ad avviso dell'Istante, nel caso di specie "[i]n base [allo statuto] l'Associazione partecipata può svolgere esclusivamente l'attività di gestione delle esecuzioni immobiliari e non altre attività.

Conseguentemente, il notaio istante non può trasferire all'Associazione partecipata le altre e le ulteriori prestazioni (il relativo reddito) che qualificano la professione notarile [...] chiedendo alla stessa di emettere le relative fatture. Pertanto, l'esclusività dell'attività, 'attestata' dallo statuto dell'Associazione partecipata, impedisce l'operazione di 'trasferimento' del reddito da un soggetto (professionista esercente l'attività in forma individuale) all'Associazione partecipata.

La medesima soluzione vale al contrario. L'incarico relativo alle esecuzioni immobiliari, ancorché conferito dal Tribunale individualmente, non può essere svolto al di fuori dell'Associazione professionale partecipata. In tal senso dispone [...] l'art. [...] dello Statuto, con l'ulteriore conseguenza che la fattura dovrà essere emessa dall'Associazione partecipata. Tale previsione rende impossibile il trasferimento di una parte del reddito dall'Associazione professionale al singolo notaio associato esercente l'attività notarile anche in forma individuale".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è limitato esclusivamente al quesito prospettato dall'*Istante* e non implica alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per accedere al *CPB*, al ricorrere delle ulteriori cause di esclusione, decadenza e cessazione dal *CPB*, nonché alla corretta applicazione dei codici di classificazione delle attività economiche ATECO e degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, "*ISA*").

Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

L'*Istante* chiede chiarimenti in merito alle cause di esclusione dal *CPB* disposte dall'articolo 11, comma 1, lettere *b-quinquies*) e *b-sexies*), del d.lgs. n. 13 del 2024.

Al riguardo, va osservato che le citate lettere *b-quinquies*) e *b-sexies*) sono state modificate dall'articolo 28, comma 1, lettera *b*), numeri 1.2) e 1.3), del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante «[d]isposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore

aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione», emanato nelle more del presente parere.

Tali modifiche, come previsto dal successivo comma 3 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 148 del 2026, *«si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027».*

L'articolo 1, comma 1, lettere *b-quinquies*) e *b-sexies*), del d.lgs. n. 13 del 2024, come modificato dal richiamato d.lgs. n. 148 del 2026, stabilisce che *«[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: [...]*

b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre

2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dall'esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni».

Sul punto e per quanto di interesse in questa sede, con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, pubblicata antecedentemente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 148 del 2026, è stato precisato che la causa di esclusione di cui alla citata:

- lettera b-quinquies) "si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR [...]. La disposizione prevede in tal caso l'esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l'associazione [...] partecipata. [...] Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione [...] non risultino approvati gli ISA";

- lettera b-sexies), "speculare alla prima, riguarda, invece, l'ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, [...]) che intenda aderire al CPB. [...] Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all'ente associativo. Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l'attività esercitata dal professionista partecipante".

Per effetto delle successive modifiche apportate dal d.lgs. n. 148 del 2026, con effetto dal biennio 2026-2027, tali cause di esclusione non operano ove l'associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati non esercitino attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dall'associato o dal socio.

In sostanza, per quanto qui di interesse, con riferimento al periodo d'imposta precedente al biennio a cui si riferisce la proposta di *CPB*, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, sono associati ad un'associazione professionale possono accedere al *CPB* anche se l'ente partecipato non aderisca al *CPB* per i medesimi periodi d'imposta. Ciò a condizione che i professionisti e l'associazione partecipata esercitino attività economiche riconducibili a ISA differenti. Alla medesima condizione, l'associazione professionale può accedere al *CPB* anche se non aderiscono all'istituto, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati (o soci) che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Nella fattispecie prospettata, l'*Istante* svolge l'attività di notaio, in relazione alla quale intende rinnovare l'adesione al *CPB* per il biennio 2026-2027, e partecipa, in qualità di associato, a un' "*Associazione Professionale costituita da diversi notai*".

Come dichiarato, "[l]o scopo dell'associazione professionale partecipata [...] è esclusivamente l'esercizio in forma associata delle attività delegabili ai Notai ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c. e della Legge 3 agosto 1998, n. 302 e successive modifiche. Si tratta della delega conferita dal giudice dell'esecuzione ai notai per il compimento delle operazioni di vendite immobiliari" e gli associati hanno l'obbligo statutario di "eseguire esclusivamente per conto e per mezzo dell'Associazione stessa

qualsiasi attività professionale relativa alle operazioni di vendita all'incanto e senza incanto agli stessi delegabili ai sensi dell'art. 591 c.p.c."

Dalle informazioni presenti nella banca dati dell'Amministrazione finanziaria, l'*Istante* in relazione alla propria attività notarile ha presentato, per il periodo d'imposta 2024, il Modello ISA DK01U ("Attività degli studi notarili"), in corrispondenza del codice attività ATECO 69.10.20 ("Attività notarili").

Diversamente, l'*Associazione* ha presentato, per il medesimo 2024, il Modello ISA DK30U ("Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili"), in corrispondenza del codice attività ATECO 69.10.30 ("Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili").

Tanto considerato, nel presupposto della corretta applicazione degli ISA e dei codici ATECO da parte sia dell'*Istante* che dell'*Associazione* (valutazioni non esperibili in questa sede), si ritiene che, per effetto delle modifiche apportate dal menzionato d.lgs. n. 148 del 2026 a decorrere dal biennio 2026-2027, nel caso in esame non trovi applicazione, in capo all'*Istante*, la causa di esclusione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies*) del d.lgs. n. 13 del 2024, qualora l'*Istante* e l'*Associazione* continuino a svolgere attività professionali riconducibili a ISA differenti.

Ne deriva, quindi, che nella fattispecie prospettata e nei termini sopra indicati, l'*Istante* può accedere alla proposta di *CPB* per il periodo 2026-2027 a prescindere dall'eventuale adesione dell'*Associazione*.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**